Camera di Commercio
Caltanissetta

Area Supporto Interno
Ufficio AA. PP.
C/ssetta, 23/3/2016

PROT. N° 3365 DEL 25-03-2016

A tutto il Personale
Al Sig. Segretario Generale
Loro sedi

Oggetto: **Circolare "art. 41 CCRL (recuperi ritardi)" – "art. 48 CCRL (permessi brevi)".**

I L D I R I G E N T E

Richiamata la circolare n. prot. 19349 del 6/9/2010 del dirigente *pro tempore*, Dott. Giuseppe Sbriziolo, di pari oggetto, con la quale viene richiamata l'attenzione di tutto il personale circa gli obblighi per il personale camerale, contenuti nell'articolato in oggetto che di seguito per maggior chiarezza testualmente si riporta:

1) *Previa valutazione del Dirigente o Funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per **brevi periodi** durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di **durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero*** **e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.***
2) ***La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile** per consentire al Dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.*
3) *Il dipendente "**è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo**, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. In caso di mancato recupero, la retribuzione mensile individuale viene proporzionalmente decurtata.*

Con ordine di servizio n. 03 del 29/05/2009 il Segretario Generale *pro tempore*, Dott.Alfio Pagliaro, tutto il personale è stato informato di una nuova articolazione dell'orario di lavoro conseguente al rilevamento automatizzato delle presenze, prevedendo tra l'altro con la stessa una "autorizzazione" a poter fruire nell'arco della giornata lavorativa di un ***permesso breve*** di 15 minuti, denominato, per l'occasione, "pausa caffè".

Tenuto conto delle superiori disposizioni e di espresso invito del Segretario Generale di nuova analisi e verifica del trattamento economico adottato a seguito del predetto Ordine di Servizio del Dott.Pagliaro, dopo attento esame, alla luce del ricorrente orientamento giurisprudenziale, la **"pausa caffè"** ed in particolare quella ***fruita al di fuori della propria sede di lavoro***, va qualificata a tutti gli effetti quale fruizione di ***permesso breve*** di cui al richiamato art. 48 del CCRL.

Per quanto sopra e con decorrenza immediata, si precisa che il periodo di tempo trascorso in pausa caffè al di fuori dell'ufficio dovrà essere comunque recuperato ai sensi di legge.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Caltanissetta

Il Dirigente dell'Area
Dott. Michele Vullo